

Accessa alla prenotazione a debito per la sola registrazione della sentenza - DPR 26-4-86 n. 131 art. 59 lett. D

P.P. n. 14685/08 R.G. N. R.
P.P. n. 11079/07 R.G. Dib.
n. 2124/08 Sent.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA - ROMA
VISTO:
30 DIC 2008
IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE
(Vittorio Lombardi)

Il Giudice della VI Sezione Penale dott. FRANCESCO PATRONI

Alla pubblica udienza del 3/11/08 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale I GRADO

22 DIC 2008
VISTO

CONTRO

FRANCO FRANCESCO, n. e nome il 12/8/1934;
Res. e nome, VIA MIA MORA DELLA CINA n. 248 sc. B int. 9;
LIBERO ASSURTO

PARTI CIVILI: WWF ITALIA Onlus; REGIONE LAZIO;
PROVINCIA DI ROMA e COMUNE DI ROMA - RAPPRESENTATI
E DIFESI DALL'AVV. VANESSA MAXIEMI, LARGO
TEMISTOCLE SOLENA n. 4/10 ROMA - Cost. 30/4/07

VITI GIAMA, n. e nome il 11/2/1933; quale rappresentante
Pro Tempore del COMITATO di FATTI di Gattolini res. in
in zona limitrofa alle discariche di MALABROTTA-
ROMA;

COMITATO di FATTI di TUTELA AMBIENTALE "GIANSIMI
DEL PESCACCIO", noto come COMITATO MALABROTTA,
ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA "V.A.S. Verdi,
AMBIENTE E SOCIETA' - TUTTI RAPPRESENTATI E DIFESI
DALL'AVV. FRANCESCA ROMANA FRAGALE, VIA
BENIAMINO n. 12 ROMA - Cost. del 30/4/07

IMPUTATO:

IMPUTAZIONE

(come ole foglio allegato e succum'va
modifisce di cui al verbale di' molienza
del 30/4/2007)



Per i reati p.e.p.:

a) dall'art.51 comma 3 D.Lgs 22/97, in quanto, nella sua qualità di responsabile della s.r.l. "E Giovi", avendo ottenuto per la discarica di Malagrotta l'autorizzazione del 12 dicembre 2002 a smaltire rifiuti speciali, effettuava nella predetta discarica anche lo smaltimento di rifiuti pericolosi derivanti dal trattamento chimico fisico del percolato della discarica e dei fanghi conferiti dall'ACEA.

In Roma - Malagrotta -, reato permanente, accertato nell'ottobre 2004

b) dall'art. 16 comma 1, seconda parte, D.Lgs36/2003, in relazione all'art. 51 comma 3 D.Lgs 22/97, in quanto, nella qualità di cui sopra, violava le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica sancite dall'art. 11 del predetto decreto e richiamate nell'approvazione del piano di adeguamento conseguita il 31 marzo 2005; in particolare ammetteva in discarica i rifiuti di cui al capo precedente (di cui era anche produttore) senza che vi fosse la documentazione prescritta e senza alcuna verifica analitica.

In Roma - Malagrotta -, reato permanente, accertato nel maggio 2005



dopo
 inserire ~~tra~~ le parole "a smaltire" .. «
 rifiuti speciali urban, rifiuti speciali
 onimulati ad urban ed alcuni rifiuti
 Speciali»

Le parti, quindi, hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero condannare l'imputato alle fine di ogni
due di onesto col euro ventimile di ammenda -
confiscare dell'ave su cui insiste l'impianto di
miscelamento di rifiuti - depositare memorie -

La Parte Civile Avv. Venere RAIERI : illustra le conclusioni
 che depositate fu iscritto unitamente alle note spese e
 documentazione -

La Parte Civile Avv. Francesco Romano FRAGALE : illustra le conclusioni
 che depositate fu iscritto unitamente alle note spese -

I difensori dell'imputato Assoluzione fuchi il fatto non sussiste
o fuchi il fatto non costituisce reato; in subordine esclusione
ex art. 530 c.p.p. - depositano memorie - In estremo
subordine, dichiarano l'improcedibilità ex art. 649 c.p.p. -

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato RANDO Francesco, nella sua qualità di responsabile della Srl "E. Giovi", titolare della gestione della discarica di Malagrotta, veniva tratto a giudizio, con decreto di citazione del 18 ottobre 2006, per rispondere dei reati di cui agli artt. 51 comma 3 d.lgs. 22/97 e 16 comma 1, seconda parte, d.lgs. 36/03, come meglio precisato nel capo di imputazione in epigrafe.

All'udienza del 30.04.07 si costituivano in giudizio come parti civili il WWF, in proprio ed in sostituzione della Regione Lazio, della Provincia di Roma e del Comune di Roma, Gina Viti, Giardini del Pescaccio e l'associazione ambientalista "VAS, Verdi, Ambiente e Società" e si procedeva all'apertura del dibattimento.

All'udienza del 27.09.07 si dava inizio all'istruttoria dibattimentale, nel corso della quale venivano acquisiti numerosi documenti prodotti dalle parti. In particolare, venivano escussi, come testi del P.M., il consulente tecnico Sanna Mauro (udienza del 27.09.07) e Fortunati Andrea, funzionario dei servizi di vigilanza della polizia della Provincia di Roma che aveva effettuato il sopralluogo presso la discarica in data 11.05.05 (udienza del 28.02.08), e, come teste della difesa, il consulente tecnico Bellucco Umberto (udienze del 12.05.08 e del 09.06.08); all'udienza del 29.09.08 l'imputato accettava di sottoporsi ad esame.

Infine, all'udienza del 3.11.08 le parti concludevano come in atti.

Il presente procedimento concerne lo smaltimento, senza autorizzazione, di rifiuti pericolosi derivanti dal trattamento chimico fisico del percolato della discarica e dei fanghi conferiti dall'ACEA e la violazione delle procedure di ammissione di suddetti rifiuti nella discarica, consistente nella violazione dell'obbligo della tenuta della documentazione prescritta e della verifica analitica dei rifiuti conferiti.

1.1. Per quanto riguarda il capo A) dell'imputazione, relativo allo smaltimento nella discarica di Malagrotta dei rifiuti pericolosi derivanti dal trattamento chimico fisico del percolato della discarica e dei fanghi conferiti dall'ACEA, è, innanzitutto, opportuno premettere che le autorizzazioni rilasciate alla discarica prevedono due linee impiantistiche separate per il trattamento del percolato e per il trattamento del fango: la prima relativa alla inertizzazione del percolato, la seconda relativa al condizionamento dei fanghi.

In particolare, il decreto n. 10 del 12.12.02 aveva disposto che la E. Giovi Srl era autorizzata per un periodo di 6 mesi, nelle more della definizione tecnico amministrativa, all'utilizzazione delle pertinenze tecnologiche complementari, distinguendo espressamente il trattamento del percolato e il condizionamento dei fanghi. In tal senso rilevano anche le successive ordinanze di proroga dei termini di utilizzo delle pertinenze tecnologiche complementari della discarica di Roma, loc. Malagrotta (ordinanza n. 4 del 12.05.03, ordinanza n. 13 del 14.11.03, ordinanza n. 8 del 12.05.04, ordinanza n. 18 del 12.11.04, ordinanza n. 17 del 10.05.05 e ordinanza n. 22 del 08.07.05). Tali distinti procedimenti sono stati previsti anche dal decreto n. 53 del 7 settembre 2005, attraverso il quale la E. Giovi Srl è stata autorizzata all'esercizio *pro tempore*

delle pertinenze tecnologiche complementari. Infatti, in tale decreto sono previsti in maniera distinta, da una parte, l'impianto per la inertizzazione del percolato, il cui processo consiste nel far reagire il percolato con l'ossido di calcio e, dall'altra, l'impianto per il condizionamento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, il quale prevede il formarsi di una miscela data dall'aggiunta ai fanghi della calce viva.

In sede dibattimentale, sulla base dei documenti prodotti e delle testimonianze rese, è emerso che, in realtà, tale distinzione non è stata rispettata nella prassi.

A tale proposito rileva quanto riferito dal teste Fortunati, il quale durante il suo sopralluogo aveva accertato che il percolato veniva direttamente aggiunto alla calce ed ai fanghi di depurazione.

Ad ulteriore conferma di tale procedimento di trattamento del percolato e del fango, rileva la Relazione di sopralluogo presso le pertinenze tecnologiche complementari di Malagrotta del 15.02.08 da parte della Arpa Lazio, nella quale è stato evidenziato che i fanghi provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane di Roma venivano stoccati in un apposito silos e venivano inviati, tramite pompe, in un impianto costituito da due linee parallele, ciascuna delle quali composta da due miscelatori che lavoravano in serie. In particolare, è stato specificato che sulla base delle varie autorizzazioni, doveva essere aggiunto al fango un quantitativo di calce sia nel primo che nel secondo miscelatore; il rifiuto così composto doveva essere scaricato in un cassone e poi smaltito nella discarica di Malagrotta. In realtà, anche in tale relazione è stato evidenziato che nella prassi non veniva osservata tale procedura, in quanto nel primo miscelatore veniva aggiunto al fango oltre che la calce, anche il percolato proveniente dalla discarica di Malagrotta, quando questo non veniva smaltito da una ditta autorizzata. Nella relazione è stato specificato che tale operazione era avvenuta verosimilmente fino ai mesi di marzo-aprile 2007, ovvero fino a quando il percolato veniva smaltito direttamente all'interno della discarica.

Infine, rileva in tal senso anche la Relazione di riscontro alla nota dell'Arpa del 19.06.08 da parte del Commissario delegato per la emergenza ambientale nel territorio della regione Lazio nella quale, prendendo atto della procedura seguita nella discarica, è stato precisato che il decreto 53/05 non aveva lo scopo di descrivere fedelmente le pertinenze impiantistiche, ma solo di rappresentare concettualmente il funzionamento sostanziale dell'impianto. In particolare, è stato sostenuto che, sulla base di quanto descritto sulle modalità di inertizzazione del percolato, era possibile affermare che il percolato ed i fanghi potevano essere indistintamente trattati in entrambe le linee.

2.1. Ciò premesso, è, quindi, opportuno valutare se il composto derivante dalla miscelazione del percolato, della calce e dei fanghi ACEA, sia stato in qualche modo qualificato, al fine di accertare se lo smaltimento di tale composto all'interno della discarica di Malagrotta era stato preventivamente autorizzato.

In realtà, sia sulla base delle testimonianze rese che sulla base dei documenti prodotti, non sussiste alcun elemento, quale un'analisi chimica, volto a consentire un'esatta qualificazione del composto.

Alla luce delle ricostruzioni prospettate dalle parti, è opportuno, quindi, valutare quali siano nello specifico le sostanze contenute in tale miscela, al fine di stabilire se si trattava di un rifiuto speciale non pericoloso, come sostenuto dal consulente tecnico della difesa Bellucco e dallo stesso imputato Rando, ovvero di un rifiuto pericoloso, come, invece, affermato dal consulente del P.M., Sanna.

2.2. Secondo quanto previsto dalla decisione 2000/352/CE, così come modificata dalle sue successive decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE, il percolato di discarica può presentare un duplice codice CER: il codice n. 190702* (asteriscato), percolato di discarica, contenente sostanze pericolose, ed il codice 190703, percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 190702. In tal senso il punto n. 4 dell'allegato "A" della decisione 2001/118/CE precisa che: "i rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi".

A tale proposito la direttiva del 9.04.02 del Ministero dell'ambiente, attuativa del regolamento comunitario 2557/01, in materia di rifiuti, ha specificato al paragrafo n. 6 dell'allegato "A" che se un rifiuto è identificato come *pericoloso* mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come *non pericoloso*, in quanto diverso da quello pericoloso, c.d. "voce a specchio", esso è qualificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni, tali da conferire al rifiuto una o più proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. In particolare, è stato specificato che la classificazione di un rifiuto indicato da una "voce a specchio" e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto.

A tale proposito, la Cassazione ha precisato che nell'ipotesi in cui la pericolosità del rifiuto sia fatta derivare dalle sostanze pericolose in esso contenute, è necessario effettuare un'analisi per verificare se tali sostanze superino i limiti stabiliti. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che: "esistono due tipi di rifiuti pericolosi: a) quelli contrassegnati con l'asterisco che sono *tout court* pericolosi senza alcun riferimento espresso alla sostanza pericolosa in esso contenuta; b) quelli considerati pericolosi *sub condicione*, ossia quelli individuati pericolosi mediante il riferimento alla sostanza contenuta. In tal caso esso è considerato pericoloso solo se la sostanza pericolosa raggiunge determinate concentrazioni" (Cass., sez. III°, n. 14750 del 11.03.2008, Rv 239669).

In tal senso rileva anche la pronuncia della Corte di Appello di Lecce, sentenza n. 830/07, emessa nei confronti del medesimo imputato, la quale ha rilevato che: "in considerazione del fatto che la classificazione di un rifiuto identificato da una voce a specchio e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto, spetta a costui l'onere di analizzare il rifiuto in funzione dell'attribuzione del corretto codice, con l'ulteriore necessitato corollario che solo in presenza di analisi certe e complete che identifichino tutte le componenti del rifiuto e le relative quantità, senza che ne residuino di non individuate, il rifiuto stesso potrà entrare nella voce a specchio residuale, non pericolosa".

Orbene, alla luce di suddette disposizioni normative, non vi è dubbio che nell'ipotesi in specie spettava all'imputato effettuare le apposite analisi al fine di procedere all'esatta qualificazione del percolato. Infatti, tale onere ricade direttamente sul produttore/detentore del rifiuto, sussistendo, altrimenti, una presunzione relativa di pericolosità del percolato di discarica.

Inoltre, è opportuno evidenziare che il percolato, quale lisciviato dei rifiuti contenuti in discarica, così come specificato dal consulente Sanna, presenti una composizione corrispondente ai rifiuti che sono in essa contenuti. Orbene, rientra tra le massime di comune esperienza il fatto che in una discarica di rifiuti solidi urbani non sia possibile determinare a priori l'esatto contenuto dei rifiuti dalla stessa accolti. Infatti, spesso nei rifiuti urbani finiscono scarti di provenienza non certa (es. batterie contenenti mercurio, oli non esausti, etc.), ovvero sostanze che senza dubbio possono essere considerate pericolose alla luce della normativa vigente. In particolare, non è possibile escludere a priori che tali rifiuti non fossero stati accolti nella discarica di Malagrotta, in quanto manca agli atti alcuna analisi dei rifiuti solidi urbani smaltiti in detta discarica volta ad negare, con certezza, tale circostanza. Infine, ad ulteriore conferma della astratta pericolosità dei rifiuti solidi urbani smaltiti in discarica, è da evidenziare che non è stato in alcun modo contestato che nella discarica di Malagrotta fosse stato accolto, nel passato, un rifiuto denominato "fluff", ovvero un rifiuto costituito dalle parti leggere provenienti dalla demolizione dei veicoli, come è emerso dai documenti prodotti dal difensore dalle parti civili. Infatti, anche se tale accertamento è stato effettuato in un procedimento penale estraneo al processo in corso e riguardante diversi imputati, tale fatto non è stato in alcun modo messo in discussione né dal giudice di primo grado, che ha assolto gli imputati in mancanza di prove certe sull'elemento soggettivo, né dalla Cassazione, la quale, nella sentenza 26522, del 20.05.08, ha successivamente annullato la sentenza di primo grado, ed ha rinviato alla Corte di Appello.

2.3. Per quanto riguarda l'ossido di calcio, il consulente della difesa Bellucco ha affermato che si tratta di un composto chimico che allo stato puro presenta caratteri propri della pericolosità, essendo una sostanza corrosiva ed irritante. Infatti, ha precisato che nell'ipotesi in cui la componente della calce supera la soglia del 10%, il rifiuto deve essere qualificato come pericoloso. Orbene, allo stato non è stato provato che la calce utilizzata nel composto in specie fosse inferiore a tale percentuale, non essendo stata prodotta alcuna analisi al riguardo. Anche in tale ipotesi, infatti, alla luce di quanto previsto della direttiva del 9.04.02 del Ministero dell'Ambiente, la prova della non pericolosità del composto grava direttamente sul titolare della discarica. Al riguardo non rileva, in realtà, la circostanza che sia intervenuta successivamente l'autorizzazione n. 53 del 7 settembre 2005. Infatti, tale autorizzazione, prevedendo espressamente l'utilizzo di calce viva in misura pari a 1,95 tonnellate per ogni metro cubo di percolato inertizzato, dispone l'utilizzo di calce in misura doppia di quella sufficiente per qualificare un composto come pericoloso, come confermato dallo stesso consulente Bellucco durante il controesame da parte del P.M.

Orbene, alla luce di tali valutazioni, è evidente che, anche con riferimento a questa seconda sostanza, in considerazione della sua pericolosità, sarebbe

stato opportuno, a maggior ragione, effettuare apposite analisi al fine di valutare se il composto dovesse essere considerato non pericoloso.

2.4. Al contrario, per quanto riguarda l'ultima componente, non si pongono particolari problemi in ordine alla non pericolosità dei fanghi ACEA, essendo state prodotte durante la istruttoria apposite analisi, le quali hanno certificato che i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane sono classificabili come rifiuti non pericolosi (a tale proposito rilevano le note al rapporto di prova n. 13898/05, n. 14462/05, n. 15209/05, n. 15228/05, in relazione a delle analisi effettuate nel settembre-ottobre 2005, prodotte da parte della difesa dell'imputato).

2.5. Orbene, alla luce di tale disamina relativa alle singole componenti, non è possibile assolutamente qualificare il composto oggetto del capo A) dell'imputazione come rifiuto speciale non pericoloso, così come sostenuto dalla difesa dell'imputato. Infatti, ben due componenti su tre (il percolato e la calce) sono sostanze presuntivamente pericolose e spettava direttamente al produttore/detentore di queste ultime dimostrare che si trattava di sostanze non pericolose, in quanto non raggiungevano concentrazioni tali da conferire al rifiuto i caratteri propri della pericolosità. Dall'istruttoria dibattimentale, al contrario, è emerso che non esiste alcuna analisi della miscela volta a dimostrare la sua esatta consistenza ed idonea a stabilire quale sia il codice da attribuire al rifiuto.

3.1. Precisato, quindi, che tale composto avrebbe dovuto essere oggetto di apposite analisi al fine di procedere ad una sua esatta classificazione, è opportuno valutare se la discarica di Malagrotta avrebbe dovuto essere espressamente autorizzata per smaltire tale miscela al proprio interno.

3.2. Al riguardo, la difesa dell'imputato ha sostenuto, come tesi principale, durante l'esame del consulente Bellucco, che lo smaltimento del rifiuto derivante dal trattamento del percolato era un autosmaltimento, ovvero derivante da un processo interno, per il quale non era necessaria alcuna autorizzazione, la quale avrebbe dovuto essere richiesta solo nell'ipotesi in cui il rifiuto fosse provenuto dall'esterno, ovvero da terzi.

3.3. In secondo luogo, è stato sostenuto che l'autorizzazione per lo smaltimento in discarica di tale composto era già presente fin dall'inizio dello svolgimento della attività. In particolare, è stata richiamata la "Relazione sulla documentazione tecnica allegata alla domanda presentata dalla E. Giovi Srl relativa alla discarica controllata di Malagrotta", approvata dalla Consulta Regionale per lo smaltimento dei rifiuti in data 19.05.88, nella quale espressamente era stato previsto che il percolato, successivamente al processo di inertizzazione, dovesse essere nuovamente smaltito in discarica. Inoltre, è stato affermato che, sulla base della circostanza che in tutte le istanze della Giovi per le autorizzazioni erano contenute le modalità di smaltimento del percolato, si poteva ricavare che, con l'autorizzazione dell'esercizio delle pertinenze tecnologiche per il trattamento del percolato, si autorizzava anche lo smaltimento del rifiuto così prodotto.

3.4. Orbene, entrambe le tesi appaiono prive di fondamento.

3.4.1. Innanzitutto, la prima tesi non può essere accolta, in quanto il concetto di autosmaltimento, il quale significa smaltimento nel luogo di produzione, non

incide in alcun modo sull'obbligo di un'autorizzazione distinta. In particolare, non è possibile affermare che l'attività in questione possa essere ricondotta all'interno della disposizione di cui all'art. 32 d.lgs. 22/97 (oggi art. 251 d.lgs. 156/06), secondo la quale le attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente. Infatti, in primo luogo l'art. 32 fa esclusivo riferimento ai rifiuti non pericolosi; in secondo luogo, tale disposizione condiziona la operatività della procedura semplificata al rispetto di una specifica normativa tecnica che allo stato non risulta stata ancora adottata.

3.4.2. In secondo luogo, risulta priva di fondamento anche la seconda tesi difensiva, in quanto, dai documenti prodotti, non è possibile in alcun modo individuare tale autorizzazione.

3.4.2.1. In primo luogo, non assume alcuna rilevanza la Relazione sulla documentazione tecnica allegata di 1988, in quanto l'autorizzazione suddetta non rileva ai fini del reato contestato, limitandosi al solo percolato e non al composto derivante dalla miscela di quest'ultimo, della calce viva e dei fanghi ACEA.

3.4.2.2. Né tanto meno è possibile sostenere che tale autorizzazione potesse essere ricavata implicitamente, così come sostenuto dal consulente Bellucco, nei provvedimenti successivi.

Infatti, il decreto n. 154 del 12.12.01, si limita ad autorizzare lo smaltimento in discarica esclusivamente dei fanghi ACEA, già stabilizzati e palabili, e del percolato. In particolare, per quanto riguarda i fanghi, il decreto al punto d) autorizza la discarica a ricevere, oltre che i rifiuti solidi urbani e i rifiuti assimilati agli urbani, anche i fanghi da depurazione, ovvero fanghi non tossici e nocivi, che devono essere stabilizzati e palabili. Invece, per quanto riguarda il percolato, al punto 15 prevede che: "dovrà essere assicurata l'estrazione del percolato con continuità e smaltimento del medesimo a norma di legge". Non è possibile, al contrario, individuare in tale decreto alcuna autorizzazione relativa allo smaltimento della miscela in oggetto, in quanto l'autorizzazione esclude espressamente di riguardare anche gli impianti dove poteva avvenire un'eventuale miscelazione di queste sostanze (fanghi + percolato), laddove prevede: "dalla presente decretazione sono da intendersi esclusi gli impianti relativi alla raccolta ed al trattamento del percolato, alla captazione ed al trattamento del biogas, al trattamento dei fanghi, che saranno approvati ed autorizzati con successivi provvedimenti".

3.4.2.3. Né tanto meno un'eventuale autorizzazione in tale senso si ritiene possa essere individuata nel decreto n. 10 del 12.12.02, come sostiene la difesa dell'imputato. Infatti, tale decreto, laddove individua al punto n. 3 quali siano i rifiuti speciali che la discarica è autorizzata a ricevere, fa espresso riferimento a quelli indicati nell'allegato "A", il quale non fa alcun riferimento al composto indicato nel capo di imputazione. Infatti, tale allegato prevede, fra l'altro, che sono autorizzati ad entrare in discarica solo "i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane", indicati con il codice 190805. Non rileva, invece, quanto previsto al punto D1, il quale si limita a prevedere che "nelle more della definizione tecnico amministrativa dell'utilizzazione delle

pertinenze tecnologiche complementari (trattamento del percolato, condizionamento dei fanghi, estrazione ed utilizzazione del biogas) si autorizza la società E. Giovi Srl a continuare l'utilizzazione delle stesse per un periodo di 6 mesi dall'adozione del presente provvedimento". Infatti, è evidente che tale disposizione, ripresa anche nelle successive ordinanze di proroga (ordinanza n. 4 del 12.05.03, ordinanza n. 13 del 14.11.03, ordinanza n. 8 del 12.05.04, ordinanza n. 18 del 12.11.04, n. ordinanza n. 17 del 10.05.05 e ordinanza n. 22 del 08.07.05), si limitava ad autorizzare la società all'utilizzo di tale pertinenze, non disponendo alcunché in relazione allo smaltimento di ciò che viene prodotto in queste pertinenze.

3.4.2.4. In particolare, con riferimento ai successivi provvedimenti di proroga all'utilizzo delle pertinenze tecnologiche complementari, non rileva l'ordinanza n. 18 del 12.11.04, la quale prende atto della nota prot. n. 87 del 10.11.04, che prevede che "lo smaltimento definitivo di tutti i fanghi della depurazione delle acque civili è effettuato nella discarica unitamente al RSU dopo che, tra i medesimi, quelli che manifestano percentuali di sostanza residua inferiore al 25-30% hanno subito il trattamento di mescolamento inteso con ossido di calcio presso l'apposita pertinenza impiantistica". Orbene, è da evidenziare che tale previsione si limita a prendere atto esclusivamente del fatto che nella discarica siano smaltiti fanghi miscelati con ossido di calcio, senza fare ulteriore riferimento anche all'aggiunta del percolato. Inoltre la medesima ordinanza, prevedendo che "restano immutate tutte le rimanenti prescrizioni e disposizioni contenute nei provvedimenti commissariali indicati nelle premesse", lascia chiaramente intendere che il responsabile della discarica rimaneva comunque obbligato ad effettuare i dovuti controlli preventivi, attraverso apposite analisi, sul composto che veniva smaltito all'interno della discarica stessa, per appurare che si trattava effettivamente di rifiuto speciale e non pericoloso.

3.4.2.5. Nello stesso senso rileva anche il decreto n. 26 del 31.03.05, relativo all'approvazione del piano di adeguamento della discarica di rifiuti non pericolosi ai sensi del d.lgs. 36/03, il quale prevede al punto n. 7) che, nella prosecuzione della attività di smaltimento, il gestore potrà accettare solo i rifiuti per i quali la discarica è già autorizzata, ai sensi del decreto n. 10/2002. Orbene, tale composto non risulta inserito in alcun modo in tale previsione. Non appare, inoltre, condivisibile la tesi secondo cui le limitazioni e le prescrizioni previste dal punto n. 11 lett. a), relativo ai rifiuti che possono essere smaltiti in discarica, siano riferibili solo ai rifiuti provenienti dall'esterno. Infatti, tale norma prevede che la discarica può accettare dall'esterno solo i rifiuti previsti all'interno dell'allegato "A" del decreto 10/02 che rispettino le limitazioni e le prescrizioni contenute nell'art. 3 D.M. 13 marzo 2003. A tale proposito specifica, con riferimento ai rifiuti speciali, che questi dovranno essere caratterizzati, ex art. 11 comma 3 lett. f), con cadenza semestrale e che i relativi campioni dovranno essere conservati nell'impianto per un periodo non inferiore a due mesi. Inoltre alla lett. e) punto E) prescrive che la società, prima di accettare i rifiuti speciali non pericolosi, dovrà acquisire dal conferente determinate informazioni, tra cui la classificazione, le caratteristiche organolettiche ed i fattori di rischio del rifiuto, l'analisi chimico fisica di caratterizzazione del rifiuto da smaltire da effettuarsi a norma di legge

rilasciata da un laboratorio certificato (ISO 9002 e ISO 17025) ed un campione significativo del rifiuto. Con particolare riferimento alla caratterizzazione, il decreto prevede che questa è posta a carico del conferente; la caratterizzazione del rifiuto speciale doveva, quindi, essere richiesta dalla E. Giovi Srl all'atto del primo conferimento e ripetuta comunque ogni 6 mesi, oltre che ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto. Infine, viene previsto che tutta la documentazione prescritta, necessaria per effettuare l'omologazione del rifiuto prima del conferimento, deve essere opportunamente valutata, anche attraverso prelievi diretti e casuali, dalla società che gestisce l'impianto di discarica attraverso un laboratorio certificato ISO 9002 e ISO 17025.

Orbene, è evidente che la *ratio* che sta alla base di tutta questa complessa procedura prevista a carico del conferente di rifiuti speciali deve essere individuata nella necessità di garantire che nella discarica siano smaltiti solo rifiuti speciali che nel concreto non violino le norme poste in materia ambientale e sanitaria. Infatti, nello stesso decreto 10/02 al punto n. 13 *bis* viene espressamente prescritto che nella gestione della discarica "deve essere valutato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza collettiva e degli addetti ai lavori; deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo [...]; devono essere salvaguardate la flora e la fauna e deve essere evitato il degrado dell'ambiente e del paesaggio".

È ovvio, quindi, che alla luce di tale *ratio* le predette prescrizioni presentino una portata di carattere generale, riguardando non solo lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dall'esterno, ma anche e soprattutto quelli prodotti all'interno della discarica, che devono per primi rispettare le normative ambientali e sanitarie vigenti in materia.

3.4.2.6. Per quanto riguarda il decreto n. 53 del 07.09.05, è opportuno rilevare che tale provvedimento, dopo avere distintamente descritto l'impianto per il trattamento del percolato e l'impianto per il condizionamento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane, indica al punto n. 11, relativamente al percolato prodotto in discarica, quali debbano essere i parametri da misurare e quali siano le sostanze da analizzare, al fine di procedere ad un'esatta classificazione del rifiuto. In realtà, tale prescrizione non costituisce assolutamente una novità, in quanto al punto n. 12 è stato espressamente disposto che le analisi per la caratterizzazione del percolato devono far riferimento alle procedure ed ai limiti riportati nell'art. 2 della Direttiva del 9.04.2002 del Ministero dell'Ambiente, precisando che le stesse devono essere effettuate da laboratori certificati ISO 17025, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 2 del DM 13 marzo 2003.

Alla luce di tale previsione è, quindi, evidente che già dal 2002 vi fossero dei parametri di riferimento al fine di procedere ad una esatta classificazione del percolato, i quali dovevano essere rispettati dalla E. Giovi Srl. In realtà, fino al maggio 2005, come emerge anche dalla testimonianza del Fortunati, non vi è prova di alcuna analisi, non potendo assumere alcuna rilevanza le analisi prodotte in atti effettuate dall'Università La Sapienza, le quali non solo non

sono state certificate da un laboratorio ISO, ma sono del tutto generiche, non indicando alcuna classificazione del percolato.

Inoltre, non assume alcuna rilevanza la circostanza che il decreto n. 53/05 preveda che il prodotto derivante della inertizzazione del percolato venga ad essere, di regola, riammesso in discarica. A tale proposito, infatti, viene richiamato l'allegato 1, punto 2.3 del d.lgs. 36/03, il quale dispone che: "Il percolato e le acque reflue devono essere trattate in un impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere all'interno della discarica".

Orbene, alla luce di tali disposizioni è evidente, in primo luogo, che non sempre, ma solo "di regola" il percolato può essere riammesso in discarica. A conferma di tale fatto rileva la circostanza che attualmente, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso imputato, il percolato non viene più smaltito in discarica, ma presso impianti esterni autorizzati.

In secondo luogo, la disposizione richiamata dal decreto fa espresso riferimento al concentrato di percolato. A tale proposito il consulente Bellucco ha riferito che i due metodi maggiormente utilizzati per il trattamento del percolato sono: a) il trattamento con calce; b) il trattamento consistente nella evaporazione dell'acqua, il quale dà luogo ad una concentrazione dello stesso, ovvero ad un solido che può andare in discarica. Il teste ha precisato che la discarica di Malagrotta si avvale del primo procedimento, il quale non dà luogo ad alcuna concentrazione del percolato, bensì ad una diluizione dello stesso, attraverso l'aggiunta della calce. È, quindi, evidente, alla luce di tale testimonianza che la procedura utilizzata nella discarica di Malagrotta è differente da quella prevista dall'allegato in questione, il quale autorizza allo smaltimento esclusivamente della concentrazione del percolato, propria del trattamento attraverso l'evaporazione dell'acqua.

3.4.2.7. Infine, non rileva la relazione della Regione Lazio, del 19.06.08, alla nota ARPA Lazio, sezione di Roma, n. 9868 del 21.04.08, nella quale vengono prese in considerazione analisi del percolato aventi un rapporto di prova n. 796/1 del 27.11.07. Infatti, tali analisi fanno riferimento al percolato che viene smaltito presso terzi, in quanto non risultava dal registro di carico e scarico della discarica relativo al periodo tra il 2.11.07 ed il 15.02.08, data del sopralluogo da parte del personale dell'ARPA Lazio, la quantità di percolato che veniva trattata nell'impianto in oggetto. A tale proposito è opportuno, comunque, precisare che, in seguito a tale sopralluogo il Direttore tecnico dell'impianto, Ing. Stella, in data 21.02.08, presso gli uffici dell'ARPA Lazio ha riferito che l'ultimo utilizzo di percolato nell'impianto risale ai mesi di marzo-aprile 2007.

3.5. Orbene, alla luce di tale disamina, è chiaramente emerso che l'autorizzazione allo smaltimento del composto non possa in alcun modo ricavarsi, né implicitamente, né tanto meno espressamente, dai provvedimenti autorizzativi rilasciati alla Giovi Srl.



4.1. Alla luce di tali motivazioni è, quindi, evidente che il fatto descritto nel primo capo d'imputazione risulta essere stato accertato in sede dibattimentale, in quanto allo stato manca qualsiasi classificazione del composto derivante dalla miscela del percolato, fanghi ACEA e calce, il quale, in considerazione della presunta pericolosità delle sue componenti (calce e percolato), deve necessariamente configurarsi come pericoloso, in mancanza di analisi conformi a quelle prescritte dalla normativa vigente. Inoltre, è pacifico che si tratti di un composto, per cui manca una qualsiasi autorizzazione ad essere smaltito nella discarica di Malagrotta, la quale viene qualificata come discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi.



5. A tale proposito non può trovare accoglimento la tesi della difesa la quale ha sostenuto che il medesimo fatto era già stato oggetto di un altro procedimento penale presso il Tribunale di Roma, conclusosi in data 26.09.03, con la condanna dell'imputato per l'autosmaltimento del percolato senza autorizzazione dalla data del 02.03.01 fino al 12.12.02, data di emissione del decreto n. 10, con il quale Rando era stato autorizzato, nelle more della definizione tecnico amministrativa, a continuare ad utilizzare le pertinenze tecnologiche complementari. Tale sentenza è stata successivamente confermata in Cassazione nella sentenza 41290/06.

In realtà, tale procedimento aveva ad oggetto la sola liceità del trattamento del percolato (operazione di smaltimento D9) che non risultava essere autorizzato e non la liceità del deposito in discarica del rifiuto derivante dal trattamento del percolato e dei fanghi (operazione di smaltimento D1).

Infatti, anche se il capo d'imputazione riguardava "l'attività di autosmaltimento del percolato, tramite trattamento di inertizzazione mediante miscelazione con calce viva e deposito nella discarica stessa, senza la prescritta autorizzazione", nella motivazione della sentenza è evidente che con il termine "autosmaltimento", il giudice abbia fatto riferimento solo alle operazioni effettuate tramite le pertinenze tecnologiche indicate nel decreto 10/02, ovvero al trattamento del percolato ed al condizionamento dei fanghi presso la stessa discarica, e non allo smaltimento del rifiuto dopo tale trattamento.

In particolare è la stessa sentenza a specificare che l'attività dell'imputato da prendere in considerazione deve essere qualificata come un'operazione di smaltimento di cui all'allegato B del d.lgs. 22/97 (in particolare sub D9), senza mai citare la voce D1.

Tale circostanza trova conferma anche nella pronuncia della Cassazione nella parte in cui ha respinto il ricorso laddove la difesa dell'imputato aveva affermato che era "errato il riferimento all'all. "B" del decreto Ronchi perché per il ricovero in discarica di quel percolato reso palabile non era necessaria alcuna autorizzazione". A tale proposito la Suprema Corte ha sostenuto che "per lo smaltimento si intendono tutte le operazioni che sono indicate nell'all. "B" che sono 15", concludendo che "sia la mera realizzazione dell'impianto che la stessa attività di smaltimento devono essere autorizzate".

A riprova, infine, del fatto che il procedimento penale precedente verteva solo sul trattamento e che trattamento e deposito siano due operazioni di smaltimento distinte rileva il decreto 10/02, il quale, secondo la sentenza, autorizzava questo trattamento. Infatti tale decreto, prevedendo

espressamente che deve essere assicurato lo smaltimento del percolato a norma di legge, lascia chiaramente intendere che sono necessarie distinte autorizzazioni per l'impianto di trattamento e per il deposito del rifiuto nella discarica. Inoltre, in tale decreto, è stato previsto un apposito elenco dei rifiuti che possono confluire in discarica, senza che venga in alcun modo indicato il rifiuto *de quo*.

6. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, inoltre, si ritiene che non possa essere invocata la buona fede dell'imputato.

Infatti, in primo luogo, come già è stato evidenziato, il precedente procedimento verteva sul trattamento del percolato e non sul deposito in discarica del composto derivante dalla miscela del percolato, dei fanghi e della calce.

Inoltre, lo stesso imputato ha evidenziato, nel suo esame, di essere un profondo conoscitore della materia dei rifiuti, con esperienza ultraventennale nella gestione delle discariche. Pertanto, è pacifico che l'imputato abbia una competenza specifica al riguardo, superiore al *quisque de populo*, che, pertanto, gli consentiva di avere una piena conoscenza della normativa in materia di gestione delle discariche, con particolare riferimento alle analisi da effettuare in relazione alla pericolosità o meno dei rifiuti immessi e alle necessarie autorizzazioni.

In giurisprudenza è pacifico che, sussistendo a carico dei consociati il dovere giuridico di rispettare le leggi dello Stato, una condotta passiva dell'interessato non giustifica che venga ritenuta l'ignoranza inevitabile e scusabile della legge penale, ex art. 5 c.p., esigendosi, al contrario, che ognuno si attivi per conoscere la legge. In realtà, si ritiene che il dovere di informazione non deve essere valutato in astratto ma in relazione all'attività svolta dal soggetto che allega la scusabilità dell'ignoranza, sussistendo in relazione all'attività svolta il preciso dovere giuridico di conoscere le disposizioni di legge e della tecnica che la regolano, ex art. 43 c.p. In particolare "alla stregua della sentenza costituzionale n. 364 del 1988, l'errore sul precetto è inevitabile nei casi di impossibilità di conoscenza della legge penale da parte di ogni consociato. Ma, per tutti coloro che, come nella specie, svolgono professionalmente una determinata attività, esiste un "dovere di informazione" particolarmente rigoroso, tanto che essi rispondono anche in caso di *culpa levis* nello svolgimento dell'indagine giuridica e, quindi, nella interpretazione, delle leggi" (Cfr., Cass., sez. VI, sentenza n. 6776 del 7.06.2000). Pertanto, mentre per il comune cittadino l'inevitabilità dell'errore va riconosciuta ogniqualvolta l'agente abbia assolto, con il criterio dell'ordinaria diligenza, al c.d. dovere di informazione attraverso l'espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, per coloro che svolgono professionalmente una determinata attività tale dovere è particolarmente rigoroso, occorrendo, cioè, ai fini dell'affermazione della scusabilità dell'ignoranza, che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale l'agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell'interpretazione e, conseguente, della liceità del comportamento futuro.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto che "in tema di illecita gestione dei rifiuti si deve escludere la buona fede quando la fallace interpretazione del contenuto dell'autorizzazione e la erronea convinzione di possedere un titolo legittimante è dovuta ad un comportamento colposo poiché in tal caso l'imputato è venuto meno al dovere, che grava sui privati che svolgono in modo professionale attività normativamente regolate, di accertare con diligenza quale sia la disciplina del settore (Cfr. Cass., sez III^o, sentenza n. 31159 del 12.06.08).

7. Per quanto riguarda l'esatta qualificazione giuridica del fatto contestato, si ritiene che non possa essere accolta la tesi della difesa dell'imputato, secondo la quale il fatto materiale in contestazione non è sussumibile nell'ipotesi di reato prevista dall'art. 51 comma 3, concernente la realizzazione e/o gestione di discarica non autorizzata, in quanto la discarica di Malagrotta possiede tutte le autorizzazioni previste dalla legge.

In realtà, in giurisprudenza è pacifico che lo smaltimento in discarica di rifiuti diversi da quelli per i quali si è in possesso di un'autorizzazione configura comunque il reato di gestione di discarica abusiva, in quanto il trattamento diverso da quello autorizzato equivale ad un trattamento di rifiuti senza autorizzazione (Cfr. Cass., sez. III^o, sentenza n. 12349 del 9.02.2005).

Infatti, tale orientamento giurisprudenziale trova il suo fondamento direttamente nella *ratio* della norma, la quale mira ad assicurare che ogni diversa fase del procedimento di smaltimento di rifiuti, anche qualora sia effettuato dall'impresa che li ha prodotti e nello stesso luogo di produzione, venga ad essere preventivamente autorizzata, al fine di prevenire e ridurre quanto più possibile i rischi che dalla gestione dei rifiuti possono derivare sia all'ambiente che alla salute umana.

Sulla base di tali motivazioni, pertanto, non vi è alcun dubbio che la norma in questione debba trovare applicazione anche nel caso in specie, in quanto, sulla base di quanto è emerso in sede di istruttoria dibattimentale, è pacifico che il Rando, quale gestore della discarica, non disponesse di alcuna autorizzazione in ordine allo smaltimento del composto derivante da calce, acque reflue e percolato. Inoltre, alla luce di quanto suesposto, è pacifico che la fattispecie sia inquadrabile nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 53 comma 3, secondo periodo, in quanto in mancanza di analisi, il rifiuto smaltito in discarica si deve presumere pericoloso.

8. Per quanto riguarda il periodo per il quale l'imputato deve rispondere del reato ascrittogli al capo A) è necessario effettuare delle precisazioni in ordine alla permanenza del reato contestatagli.

È evidente che in materia di rifiuti urbani la permanenza dura fino al rilascio della prevista autorizzazione poiché la norma è finalizzata alla tutela dell'ambiente e della salute umana e l'autorizzazione costituisce mezzo di controllo preventivo sui rifiuti depositati nelle discariche che possono causare effetti inquinanti sul territorio e dannosi per la salute umana.

Orbene, in sede di istruttoria dibattimentale è emerso che, anche se l'autorizzazione al deposito in discarica di tale composto pericoloso non è mai intervenuta, la miscelazione del percolato ai fanghi è cessata senza dubbio in

data antecedente al 2.11.07, secondo quanto accertato dal sopralluogo dei funzionari dell'ARPA Lazio. Infatti, durante tale accertamento è emerso che già precedentemente a tale data il percolato non veniva più smaltito all'interno della discarica di Malagrotta, essendo diretto a discariche esterne. In particolare, era stato rilevato che tale procedimento di miscelazione del percolato era cessato nel marzo-aprile 2007.

Tale circostanza trova conferma anche nelle parole dello stesso Rando, il quale durante il suo esame ha asserito che attualmente il percolato viene smaltito all'esterno della discarica.

9. Per quanto riguarda il secondo capo di imputazione, è stata contestata al Rando la violazione della disposizione di cui all'art. 16 comma 1, II parte, d.lgs. 36/2003, la quale prevede una responsabilità penale in capo a colui che viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica, ex art. 11.

A tale proposito la difesa dell'imputato ha obiettato che tale procedura non dovesse trovare applicazione nel caso di specie, in quanto era direttamente applicabile la disposizione transitoria di cui all'art. 17, secondo la quale le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto potevano continuare a ricevere i rifiuti per i quali erano state autorizzate, con il solo rispetto della deliberazione del Comitato Interministeriale (D.C.I.) del 27 luglio 1984, che non inseriva il percolato tra i rifiuti tossici e nocivi e non prevedeva l'obbligo di analisi. In particolare, è stato affermato che il rifiuto *de quo* veniva smaltito, in quanto autorizzato, negli invasi già esistenti, cui, secondo il regime transitorio, non erano applicabili le procedure di ammissione di rifiuti previste dal d.lgs. 36/03, bensì, come sostenuto dallo stesso consulente Bellucco nella sua relazione, le procedure di ammissione previste dalla D.C.I. 27 luglio 1984, seguite dalla Giovi.

Orbene, tale tesi, in realtà, non può essere accolta.

Infatti, in primo luogo, la norma riguarda solo le discariche autorizzate a ricevere determinati rifiuti espressamente previsti, mentre nel caso in specie non vi è dubbio alcuno che il Rando non era mai stato autorizzato a ricevere quel determinato composto.

In secondo luogo, è opportuno evidenziare che le norme transitorie sono finalizzate ad evitare soluzioni di continuità per le discariche già esistenti, onde dar modo ai gestori di presentare un piano di adeguamento alle previsioni del nuovo decreto, ex art. 17 comma 3, ed alla autorità competente di valutarlo, onde respingerlo, ex art. 17 comma 5, ovvero approvarlo. In questo caso l'autorità competente approva il piano, "autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori d'adeguamento, le modalità di esecuzione ed il termine finale per l'esecuzione degli stessi", ex art. 17 comma 4. È evidente, pertanto, che le norme transitorie valgono solo fino a quando non intervenga una nuova autorizzazione d'adeguamento. Nel caso in specie, in realtà, tale autorizzazione d'adeguamento della discarica era intervenuta in data 31.03.05, con il decreto n. 26, il quale espressamente prevedeva, al punto XIII, che il gestore, nel proseguo della sua attività, sia per gli invasi in esercizio che per quelli da attivare, avrebbe dovuto adeguarsi a tutte le nuove prescrizioni attinenti la conduzione e gestione della discarica, ove già non

rispettate, previste dal d.lgs. 36/03, e, quindi, all'obbligo della previa documentazione e verifica analitica.

Ciò premesso, non vi è dubbio che dal momento del rilascio dell'autorizzazione, 31.03.05, ogni rifiuto conferito avrebbe dovuto sottostare alle nuove procedure di ammissione, le quali prevedono che non si possono ammettere in discarica rifiuti senza la documentazione prescritta e senza le verifiche analitiche.

In realtà, sulla base della istruttoria dibattimentale, è emerso che il Rando abbia violato quanto prescritto dalle procedure di ammissione, non sussistendo alcuna documentazione ed analisi in ordine alla miscela di percolato, fanghi e calce che veniva depositata nella discarica per essere smaltita.

10. Tali essendo i dati probatori, risulta pacificamente accertata la responsabilità penale del Rando in ordine ai reati ascrittigli.

Avuto riguardo agli indici di cui all'art. 133 c.p., considerati l'elevato grado di professionalità specifica dell'imputato (come sopra specificato) e la rilevante gravità del reato desunta dal quantitativo dei rifiuti conferiti in discarica e dal vasto spazio temporale in cui si è espletata l'attività contestata, concesse le attenuanti generiche, in ragione del comportamento processuale tenuto dall'imputato e della necessità di graduare la pena, equivalenti alla contestata aggravante, ritenuta sussistente la continuazione fra i reati, appare equo determinare la pena in un anno di arresto ed € 15.000 di ammenda (pena base 10 mesi di arresto ed € 13.000 di ammenda, aumentata per la continuazione di 2 mesi di arresto e di € 2.000 di ammenda).

11. Inoltre, per quanto riguarda la richiesta di confisca dell'area della discarica di Malagrotta o di una parte di essa, questa deve essere rigettata, in quanto non vi è alcun dubbio che l'impianto pertinenziale nel suo complesso risulta essere autorizzato, che non è possibile in alcun modo stabilire quali siano i lotti all'interno dei quali si procedeva allo smaltimento del composto privo di autorizzazione e che il provvedimento richiesto verrebbe ad incidere negativamente con effetti eclatanti e sproporzionati rispetto all'interesse tutelato dalla norma, rendendo di fatto impossibile la gestione dei rifiuti a Roma.

12. Infine, per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno effettuata dalle parti civili costituite, non sorge alcun dubbio in relazione alla sussistenza dell'*an*, in quanto costituisce una massima di comune esperienza il fatto che lo smaltimento in discarica di rifiuti pericolosi non autorizzati comporti un danno di carattere ambientale, inteso come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima, ex art. 300 comma 1 d.lgs. 152/06. Il legislatore, infatti, in considerazione del particolare interesse di carattere costituzionale tutelato, ha previsto che tale danno debba essere qualificato come danno evento, ovvero un danno in cui l'ingiustizia è presunta *iuris et de iure*, senza rimettere tale valutazione alla discrezionalità del giudice. In particolare, nel caso in specie, si deve ritenere che il Rando, quale gestore della discarica, violando le norme poste a tutela ambientale, abbia causato una lesione di natura pubblica, oltre che la lesioni di

situazioni soggettive individuali, facendo derivare pregiudizi sia di carattere patrimoniale che di carattere morale.

Più problematico, invece, risulta l'accertamento del *quantum*. A tale proposito la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che tale compito spetti direttamente al giudice della liquidazione, il quale in sede civile dovrà accertare l'esistenza effettiva del danno stesso e dovrà determinare con esattezza il suo ammontare, con la verifica del nesso di causalità in concreto (Cfr. Cass., sez. III°, sentenza n. 8807 del 27.06.01; Cass., sez. III°, sentenza n. 7637 del 16.05.03; Cass., sez. II°, sentenza n. 2947 del 14.02.05; Cass., sez. III°, sentenza n. 27723 del 16.12.05).

Alla luce di tale motivazione si deve ritenere accertata la potenziale capacità lesiva del fatto-reato e dell'esistenza, probabile, del nesso di causalità tra l'illecito ed il pregiudizio lamentato e si rinvia al giudice civile l'effettiva valutazione della liquidazione del danno, il quale provvederà a liquidare il danno nel rispetto dei principi sull'onere probatorio. Vengono, pertanto, rigettate le domande di provvisoria proposte dalle parti civili costituite.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara Francesco RANDO colpevole dei reati ascritti ai capi A e B e concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ritenuta la continuazione fra i reati, lo condanna alla pena di un anno di arresto ed € 15.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Rigetta la richiesta di confisca dell'area della discarica o di parte di essa.